

(N. 2100-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2415)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1952

Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230,
21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333.

ONOREVOLI SENATORI. — Particolari, circostanze, specie in relazione al disastro delle alluvioni e delle mareggiate che colpirono alcune regioni d'Italia, suggerirono al Governo di presentare, nel dicembre scorso, alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'emana- zione di norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 — con speciale riferimento ai termini, tassativamente

fissati nelle predette leggi, per la pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio nei territori soggetti alla riforma fondiaria.

Il primo articolo del disegno di legge infatti prevede la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per la pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della

provincia di Venezia, colpiti così gravemente dalle recenti alluvioni e dalle mareggiate, che resero impossibile il lavoro dell'Ente di riforma.

La proroga differisce il termine dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, con l'augurio che le condizioni dei terreni delle cennate località consentano di procedere all'attuazione della legge.

D'altra parte, le variazioni dei terreni nella qualità di coltura e della classe delle produttività, sono state così rilevanti rispetto ai dati catastali, da dovere consentire sia all'Ente espropriante che all'espropriando di proporre ricorso alla Commissione centrale censuaria contro il piano particolareggiato di esproprio; ai fini delle determinazioni definitive del reddito dominicale imponibile, per l'applicazione della tabella, nei modi indicati dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Ma si credette opportuno, nell'occasione, di chiarire alcuni dubbi d'interpretazione presentatisi nell'applicazione delle menzionate leggi di riforma, sempre relativamente al termine della pubblicazione dei piani di espropriazione.

Le ipotesi previste nell'articolo 2 del disegno di legge sono tre e concernono tutte la pubblicazione di piani successivi, a carattere integrativo. Non si tratta di iniziare un nuovo procedimento espropriativo, ma di rendere possibile l'ulteriore svolgimento di una procedura di espropriazione già iniziata nel termine della legge 18 maggio 1951, n. 333.

E i casi previsti sono conseguenti: *a)* alla applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (esonero aziende modello); *b)* alla decisione dei ricorsi alla Commissione centrale censuaria; *c)* alla correzione di errori materiali od omissioni verificatisi nei piani di espropriazione.

Necessità, quindi, di pubblicare i nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati, o di estendere l'espropriazione a terreni e a ditte non compresi nei

primitivi piani, perchè agli accertamenti fatti in seguito alle variazioni della Commissione centrale censuaria è risultato un diverso reddito dominicale, o, infine, di sostituire o includere nei piani altri terreni dopo la correzione di errori materiali o la constatazione di omissioni.

Nuovo termine per la pubblicazione di tali piani: 30 settembre 1952, nel lodevole intento di rendere operante in pieno la legge di riforma, senza possibilità di elusione di sorta.

Seguono due disposizioni, l'una delle quali, contenuta nell'articolo 3, per regolare le permutate, ammesse dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, all'articolo 2, e dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, all'articolo 4.

Si tratta di effettuarle anche con terreni siti in Comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente provvede all'applicazione delle leggi di riforma, allo scopo di attuare nel modo migliore una norma intesa a conseguire le finalità propostesi dal legislatore.

Si è anche posto un limite circa la data di appartenenza dei terreni da permutare al proprietario espropriando, fissato al 1° dicembre 1951, per evitare qualsiasi tentativo di frode.

L'altra disposizione, quella dell'articolo 4, in ossequio ad alti principi di giustizia e di diritto, obbliga l'Ente a rimborsare sollecitamente all'espropriato le quote di imposte e di contributi obbligatori pagati sui terreni trasferiti e venuti in possesso dell'Ente.

Il disegno di legge presentato dal Governo fu approvato, con lievi varianti, senza contrasto, in sede legislativa, dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1951.

E la maggioranza della vostra 8ª Commissione, per le ragioni esposte, vi propone anche essa l'approvazione del disegno di legge, con l'unica modificazione apportata all'articolo 4 per renderlo più aderente alla realtà giuridica.

SALOMONE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952 per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuraria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiari determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.

Art. 2.

Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952 nei seguenti casi:

1) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;

2) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;

3) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali, od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.

Art. 3.

Le permutate menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in Comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purchè i terreni oggetto della permuta, siti fuori dei comprensori, appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permutate.

Art. 4.

L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.